



Scuola di Specializzazione
in Beni Musicali Strumentali
3° livello

REGOLAMENTO DIDATTICO

A. Generalità

Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle direttive dello Statuto dell'Accademia di Musica di Pinerolo e Torino (di seguito denominata AdM), i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative relative ai Diplomi di specializzazione.

B. Requisiti di ammissione

1. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso di:
 - diploma di secondo livello, ovvero
 - diploma di Conservatorio (ordinamento previgente) congiunto a un diploma di scuola secondaria superiore, ovvero
 - altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
2. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione ai corsi, è deliberato dal Consiglio didattico nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.
3. Il numero massimo di studenti iscrivibili ai corsi di studio è programmato dal Consiglio didattico.
4. Il candidato che risulti idoneo ha diritto a iscriversi solo se rientra nel numero programmato.
5. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Direttore, sulla base dell'accertamento di particolari doti musicali segnalate dalle commissioni preposte agli esami di selezione.

C. Esami di ammissione

1. La valutazione dell'esame di ammissione è espressa con una delle seguenti indicazioni: idoneo, non idoneo. Agli idonei viene inoltre attribuito un voto espresso in centesimi ai fini della graduatoria.
2. La Commissione dell'esame di ammissione, per ogni singolo corso, è nominata dal Direttore, ed è formata da almeno tre componenti.
3. Dell'esame è compiuta verbalizzazione, con data e firma dei componenti della Commissione.

D. Competenze linguistiche

L'ammissione degli studenti stranieri è sottoposta alla verifica di un'adeguata conoscenza della lingua italiana ovvero della conoscenza della lingua inglese con una certificazione internazionalmente riconosciuta (p. es. First Certificate).

E. Durata dei corsi

La durata del diploma di specializzazione è biennale; per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve avere conseguito 120 crediti.



Scuola di Specializzazione
in Beni Musicali Strumentali
3° livello

F. Crediti formativi accademici

1. La AdM aderisce al E.C.T.S. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati da AdM danno luogo all'acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore.
2. Un credito corrisponde a venticinque ore di lavoro dello studente, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione di altre attività artistiche o formative.
3. Il Consiglio didattico determina, sulla base dei decreti ministeriali, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio. Le tipologie previste sono: individuali; d'insieme o di gruppo; collettive teoriche o pratiche; laboratori.
4. L'attività annuale di uno studente è stimata di norma in sessanta crediti.

G. Acquisizione e riconoscimento dei crediti

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:

1. Il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative, ferma restando, ove prevista, la quantificazione del profitto.
2. La partecipazione alle attività di produzione di AdM.
3. Il superamento della prova finale.

H. Esami e altre forme di verifica del profitto

1. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera.
2. In particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei corsi di studio, l'esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive possono svolgersi per gruppi facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale.
3. Nel caso di una attività formativa articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche competenti potranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuno dei moduli.
4. Le verifiche di norma danno luogo a votazione per gli esami di profitto, ma possono anche consistere in un giudizio di idoneità.
5. Il voto è espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi e se la votazione viene accettata dallo studente. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all'unanimità la lode.
6. Lo studente ha facoltà di rifiutare il voto proposto dalla commissione.
7. Lo studente ha facoltà di ritirarsi durante lo svolgimento dell'esame.



ACCADEMIA
DI MUSICA

Scuola di Specializzazione
in Beni Musicali Strumentali
3° livello

I. Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano degli studi, meno quelli previsti per la prova finale.
2. L'esame finale è di norma costituito da una prova di carattere interpretativo-esecutivo, nella forma tipica di un concerto da effettuarsi all'interno di una stagione concertistica, di fronte al pubblico e alla Commissione.
3. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei singoli Dipartimenti; di norma la prova finale non può essere ripetuta.
4. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo in funzione dei CFA acquisiti e delle diverse tipologie di attività formative; il voto finale non può essere rifiutato.
5. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 7/110. L'eventuale lode deve essere assegnata all'unanimità dalla commissione.
6. La commissione può inoltre attribuire, con decisione unanime, la "menzione d'onore".